

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI ASSOCIAZIONI E PERSONE FISICHE

### INDICE

Articolo 1	-	Finalità
Articolo 2	-	Legittimità degli atti di concessione di benefici economici
Articolo 3	-	Iniziative di pubblicazione e pubblicizzazione del regolamento
Articolo 4	-	Determinazione dell'entità del contributo
Articolo 5	-	Soggetti ammessi
Articolo 6	-	Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune
Articolo 7	-	Contributi annuali
Articolo 8	-	Contributi straordinari
Articolo 9	-	Interventi straordinari
Articolo 10	-	Contributi per manutenzione straordinaria e migliorie a impianti e beni di proprietà comunale
Articolo 11	-	Criteri di valutazione dei contributi
Articolo 12	-	Procedura per i contributi annuali
Articolo 13	-	Procedura per i contributi e gli interventi straordinari
Articolo 14	-	Contributi a Scuole e Istituti privati
Articolo 15	-	Contributi per interventi a tutela dell'ambiente e/o di protezione civile
Articolo 16	-	Esclusioni
Articolo 17	-	Disposizioni finali

## Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti sia pubblici che privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

## Articolo 2 - Legittimità degli atti di concessione di benefici economici

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e benefici economici da parte del Comune.

## Articolo 3 - Iniziative di pubblicazione e pubblicizzazione del regolamento

Gli atti relativi alla concessioni di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio e sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Comune.

## Articolo 4 - Determinazione dell'entità del contributo

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad enti o associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, la Giunta Comunale valuterà le richieste pervenute in base alle disponibilità di bilancio.
2. L'importo del contributo dovrà essere chiaramente indicato nella delibera di concessione, così come le motivazioni e l'individuazione delle finalità per le quali lo stesso è stato determinato.

## Articolo 5 – Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che per la loro intrinseca funzione necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;
  - di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune;
  - associazioni extraterritoriali e comitati per attività a favore della cittadinanza di San Pellegrino Terme;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.

## Articolo 6 - Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune

1. Il Comune di San Pellegrino Terme si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, sportive, ricreative, di sviluppo economico e sociali della Comunità mediante:
  - a. erogazioni di contributi annuali;
  - b. erogazioni di contributi straordinari;
2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art. 5 secondo le valutazioni individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e terzi.
4. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.
5. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari e che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.
6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
7. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari. Nel caso di concessione dell'uso di impianti, strutture, aree od attrezzature comunali, potrà essere chiesto il contributo per la copertura della relativa spesa.
8. Il Comune potrà attivare controlli a campione sui rendiconti presentati a corredo della richiesta di erogazione del contributo.

## Articolo 7 - Contributi annuali

1. Il Comune può erogare contributi annuali ad associazioni, enti che promuovano:
  - a) Manifestazioni di contenuto culturale, di sviluppo economico e sociale di particolare rilevanza;
  - b) Attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali, o che coinvolgano attivamente la comunità e attività per la tutela di valori monumentali e storici;
  - c) Attività e iniziative di carattere sociale e assistenziale;
  - d) Interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - e) Attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti;
  - f) Attività di tutela del territorio e della popolazione.

## Articolo 8 - Contributi straordinari

Il Comune concede contributi straordinari per:

- a) Manifestazioni, mostre, corsi o altre attività volti alla promozione e alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterali, artistici, culturali di particolare rilievo locale;

- b) Attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del Comune;
- c) Manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d) Attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità.

#### ART. 9 – Interventi straordinari

In caso di interventi non compresi fra quelli previsti dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, riferiti all'attività del richiedente per i quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli enti/associazioni, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

#### ART. 10– Contributi per la manutenzione straordinaria e migliorie a impianti e beni di proprietà comunale

1. L'Amministrazione Comunale può concedere contributi straordinari alle Associazioni che gestiscono gli impianti e i beni di proprietà comunale o in concessione per la manutenzione straordinaria e migliorie degli stessi, qualora si verifichi un vantaggio per la medesima.
2. Il contributo potrà essere accordato previa richiesta degli interessati e dovrà essere documentato di tutti i lavori che verranno effettuati.
3. L'Amministrazione Comunale dopo aver valutato l'utilità dell'intervento, dovrà autorizzare la manutenzione straordinaria previa valutazione tecnica ed economica da parte dell'Ufficio Tecnico.
4. Per i contributi per la manutenzione straordinaria e migliorie è possibile prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, compatibilmente con la situazione di bilancio comunale, dietro presentazione di una relazione da parte dei soggetti interessati dalla quale risulti che l'erogazione dello stesso si renda necessario per consentire l'avvio dell'attività.
5. Il saldo del contributo verrà erogato solo ad ultimazione dei lavori e previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico che tutti i lavori previsti siano stati eseguiti a regola d'arte.
6. I contributi per la manutenzione straordinaria e le migliorie non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal rendiconto consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.

#### Articolo 11 - Criteri di valutazione dei contributi

Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche, la Giunta valuterà le richieste pervenute indicando la rispondenza alle finalità di sviluppo del territorio e di promozione turistica, sportiva, sociale e culturale, riportandone la motivazione nella relativa deliberazione.

#### Articolo 12 - Procedura per i contributi annuali

1. Per ottenere i contributi previsti all'art. 7, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo al protocollo comunale su apposita modulistica, secondo la tempistica e le modalità definite dall'Amministrazione comunale, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che

non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune;

- b) Programma per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate;
- c) Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;
- d) Bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste;
- e) Quanto indicato nell'apposito modulo di richiesta dei contributi

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibera la concessione del contributo.
3. L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra le entrate di natura pubblica e le uscite.

### Articolo 13 - Procedura per i contributi e interventi straordinari

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 8,9 e 10 gli interessati dovranno presentare richiesta su apposita modulistica, allegando un programma dettagliato dell'iniziativa, le finalità della stessa, il preventivo di spesa.
2. Il contributo in denaro verrà erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva che elenca analiticamente tutti i documenti amministrativi e contabili (indicando tipologia, data, importo, e relativo pagamento/bonifico) sottoscritta dal legale rappresentante, e con l'espressa dichiarazione che i dati riportati nel rendiconto corrispondono al vero in ogni loro parte e sono a disposizione degli uffici comunali per ogni verifica.
3. I soggetti assegnatari dei contributi decadono, altresì, dal diritto di ottenerlo quando:
  - Non sia stata realizzata l'iniziativa anche se per causa di forza maggiore;
  - Sia stato sostanzialmente modificato il programma ed il programma dell'iniziativa senza aver ottenuto prima la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
4. Nel rendiconto debbono essere inserite le voci relative alle spese documentabili, e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è concesso il contributo. Non possono essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa, le spese per uso di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario, contributi ad altri Enti/Associazioni e rimborsi spese ai partecipanti all'iniziativa.
5. Gli enti pubblici e privati e le associazioni beneficiari dei contributi da parte per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano la pubblicità e la promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.  
A questo scopo tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività ed alle iniziative dovrà recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di San Pellegrino Terme" ed il relativo logo fornito dal Comune in formato digitale.
6. Per i contributi e gli interventi straordinari è possibile prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, compatibilmente con la situazione di bilancio comunale, dietro presentazione di una relazione da parte dei soggetti interessati dalla quale risulti che l'erogazione dello stesso si renda necessario per consentire l'avvio dell'attività.

7. I contributi e gli interventi straordinari non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal rendiconto consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.

#### Articolo 14 - Contributi a Scuole e Istituti privati

1. L'amministrazione Comunale potrà deliberare annualmente i contributi da erogare alle scuole private per il sostegno e il funzionamento delle stesse. I soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo al protocollo comunale, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Piano dell'offerta didattica e formativa per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti;
  - b) Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente e/o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibera la concessione del contributo.
3. L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra le entrate di natura pubblica e le uscite.
4. Il Comune può contribuire alle spese di funzionamento e Diritto allo Studio di istituti privati di istruzione presenti sul territorio, qualora ne riconosca l'interesse pubblico e la rilevanza all'interno del contesto socioculturale del Comune stesso.

#### Articolo 15 – Contributi per interventi a tutela dell'ambiente e/o di protezione civile

La Giunta Comunale può concordare con Associazioni e Gruppi di Volontariato interventi a tutela dell'ambiente e/o di protezione civile, riconoscendo contributi forfettari, in relazione all'entità degli interventi stessi.

#### Articolo 16 – Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contributi:

- Individuali di assistenza sociale;
- Concessi dalla Regione a soggetti e per importi definiti, erogati tramite il Comune;
- Interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza.

#### Articolo 17 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.